

Carta delle condizioni contrattuali eque per le autrici e gli autori, le traduttrici e i traduttori letterari

Varata il 13 ottobre 2017 presso la Fiera del Libro di Francoforte

Noi, associazioni firmatarie di Germania, Austria e Svizzera,

considerando la grande importanza attribuita al libro stampato come bene culturale,
riconoscendo che l'editoria digitale schiude ogni giorno nuove possibilità, ma comporta anche il rischio di ledere i diritti delle autrici e degli autori,
riaffermando il principio in base al quale la facilità di accesso alle opere letterarie in digitale deve essere bilanciata da un rafforzamento dei diritti delle autrici e degli autori,
riaffermando che chi svolge un lavoro creativo e artistico ha diritto a un'equa remunerazione,
confidando nello speciale rapporto di fiducia che esiste o dovrebbe esistere fra gli autori e le autrici e le loro case editrici,

riteniamo che per qualsiasi contratto di edizione siano indispensabili i seguenti requisiti minimi:

1.

La casa editrice è tenuta a produrre e distribuire i libri (a stampa o in formato digitale) a proprie spese. Questo impegno include anche un editing professionale.

2.

La casa editrice acquisisce solo i diritti che può effettivamente utilizzare o concedere in licenza. Una clausola generale in base alla quale gli autori e le autrici cedono alla casa editrice tutti i diritti di sfruttamento in tutto il mondo per tutta la durata prevista dalla legge, ovvero 70 anni dopo la morte dell'autrice o dell'autore, è inaccettabile nella sua ampiezza. Soprattutto se la casa editrice si impegna a sfruttare solo il diritto primario – la produzione e la distribuzione di un libro – ed è libera di sfruttare o meno gli altri diritti. Pertanto, alla casa editrice dovrebbero essere concessi solo diritti di sfruttamento singoli e precisamente definiti, e per un periodo di tempo limitato.

3.

La casa editrice può assicurarsi i diritti per modalità di sfruttamento sconosciute solo a condizione che gli autori e le autrici li riconoscano espressamente prima del loro effettivo sfruttamento, o che le parti interessate concordino anticipatamente il compenso aggiuntivo cui hanno diritto.

4.

Se la casa editrice intende sfruttare uno dei seguenti diritti secondari, deve ottenere il consenso esplicito dell'autore o dell'autrice e in ogni caso deve essere previsto un compenso economico:

- › l'utilizzazione del titolo, dei personaggi o di altri contenuti dell'opera per la promozione di prodotti e servizi di terzi e per scopi di merchandising;
- › l'abbinamento con opere di terzi;
- › l'inserimento dell'opera in banche dati e piattaforme che consentono il download gratuito o la riproduzione temporanea (ad es. streaming) dell'intera opera o di parti di essa;
- › rielaborazioni dell'opera.

5.

Se la casa editrice è autorizzata ad adattare o far adattare l'opera – che si tratti di traduzioni, versioni teatrali o radiofoniche, versioni cinematografiche, musiche, inclusione in opere multimediali o altre forme di adattamento – deve rispettare i diritti personali dell'autore o dell'autrice. Ciò significa che deve astenersi da qualsiasi operazione che distorca l'opera o che possa danneggiarla o comprometterne l'integrità.

Se la casa editrice esercita il diritto di adattare l'opera, deve offrire all'autore o all'autrice la possibilità di provvedere all'adattamento in prima persona, prima di commissionarlo a terzi. Se la casa editrice trasferisce il diritto di adattare l'opera a terzi, ha il dovere di consultare prima l'autore o l'autrice. Per terzi si intendono i soggetti ai quali la casa editrice ha affidato direttamente l'adattamento o che hanno acquisito la relativa licenza.

6.

Nel caso in cui due anni dopo la stipula del contratto la casa editrice non abbia sfruttato o abbia sfruttato solo in modo insufficiente uno o più diritti, agli autori e alle autrici sarà concesso il diritto di recesso senza alcun risarcimento.

7.

Gli autori devono essere adeguatamente remunerati per ogni singolo sfruttamento della loro opera. Ciò non significa solo che la casa editrice deve fare tutto il possibile per riprodurre l'opera in numero sufficiente e per farla conoscere. L'autore avrà anche diritto a una quota dei proventi che derivano dall'utilizzazione dell'opera in misura tale da corrispondere alla prestazione effettuata.

8.

L'editore si impegna a rispettare una data di pubblicazione prefissata. Una posticipazione di tale data è possibile solo previo accordo con l'autore o l'autrice. Se non si raggiunge un accordo sul rinvio, il contratto sarà considerato risolto e i diritti torneranno automaticamente all'autore o all'autrice.

9.

La casa editrice informerà l'autore o l'autrice di propria iniziativa e senza indugio delle seguenti circostanze:

- › l'ammontare della tiratura e delle ristampe e/o il numero di copie dell'opera prodotte di volta in volta in caso di print on demand;
- › il numero di download o flussi di copie di opere distribuite in formato digitale;
- › l'esaurimento di un'edizione;
- › la concessione di licenze, compreso il nome del licenziatario, l'entità e la durata della licenza e l'importo della royalty.

10.

Il contratto di edizione deve poter essere risolto in via straordinaria e con effetto immediato nei seguenti casi:

- › mancato adempimento nonostante il sollecito;
- › ripetuta mancata risposta;
- › violazione colposa del copyright.

Francoforte, 13 ottobre 2017

A*dS Autrici ed Autori della Svizzera

VS – Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (Germania)

IG Autorinnen Autoren (Austria)